



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 910 del 23-12-2019

Ufficio 3 SETTORE

CIG n.

Oggetto: Sospensione cautelare obbligatoria di due dipendenti, ai sensi dell'art. 55-quater D.Lgs. 165/2001, a seguito procedimento n.1604/2019 R.G.N.R.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe
Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che il Segretario Generale, con nota prot.n.15478 del 20.12.2019, ricevuta il 23.12.2019, ha comunicato al sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, che, nella mattinata del 19.12.2019, è stato operato un intervento presso questo Comune da parte del Commissariato di Piazza Armerina nei confronti di due dipendenti, assegnati a questo Settore Tecnico, destinatari di un Ordinanza applicativa di una misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Enna;

Vista la nota inviata a mezzo PEC il 20.12.2019 con la quale il Segretario Generale ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna di avere notizie circostanziate in merito, al fine di valutare l'avvio di apposito procedimento disciplinare a carico degli stessi;

Vista l'Ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP, trasmessa con nota introitata al prot. Generale dell'Ente al n. 15495 del 23.12.2019, dalla quale si evince che i dipendenti comunali matr. 83 e matr. 104 sono indagati nel procedimento n. 1604/19 R.G.N.R. – n. 2483/19 R.G. Gip del reato p.e p. dagli art.81cpv, 61 n.2 c.p. e 55 quinquies D.Lgs n.165/2001 e del reato p.e p. dagli art. 81 cpv e 640 c.2, n. 1 c.p. e che nei confronti degli stessi è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione al C.do Stazione dei Carabinieri di Valguarnera;

Ritenuto che trattasi di reati inerenti la falsa attestazione in servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato e nello specifico dell'Ente Datore di lavoro;

Visto l'art. 55-quater ed in particolare il comma 3-bis che dispone " *Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato*";

Visto l'art.61 del vigente CCNL relativo alla sospensione cautelare in caso di procedimento penale ed in particolare il comma 7 che stabilisce " *Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti*";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 55-quater, c. 3-bis, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

Visto il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;

Per tutto quanto specificato,

D E T E R M I N A

- 1) **Applicare**, con decorrenza immediata, nei confronti dei dipendenti matr. 83 e matr. 104 la sospensione d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione, in applicazione dell'art.55-quater, comma 3-bis, del D.Lgs 165/2001, in quanto destinatari di ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Enna nel procedimento n. 1604/2019 R.G.N.R., per i reati di cui in premessa.
- 2) **Dare atto** che, in ossequio al comma 7 dell'art.61 del vigente CCNL, ai dipendenti sospesi dal servizio verrà corrisposta un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
- 3) **Notificare** il presente provvedimento agli interessati.
- 4) **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna e al Comandante dei C.C. di Valguarnera, nonché al Presidente dell'U.P.D. e al Responsabile del Settore Personale per i provvedimenti di competenza nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto non comporta impegno di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 23-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe